
Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009

(del 23 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

richiamati gli articoli 39 e 309d LT concernenti la compensazione degli effetti della progressione a freddo;

considerato che, dall'ultimo adeguamento avvenuto al 31.12.2006, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è passato da 100.6 punti (scala dicembre 2005) a 102.6 punti al 31.12.2007 (scala dicembre 2005), con un aumento di 2 punti pari al 1.988%;

precisato che gli arrotondamenti sono avvenuti al 100.– franchi superiore o inferiore, ma che il calcolo è avvenuto partendo dal dato esatto non arrotondato;

decreta:

Imposizione globale secondo il dispendio
(art. 13 LT)

Art. 1 Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 170 000.– annui.

Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo
(art. 20 LT)

Art. 2 ¹Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

²Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente
(art. 25 LT)
a) Principio

Art. 3 ¹Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

²Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

³Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) Spese di trasporto

Art. 4 ¹Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
- c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

²Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili.

³La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3 200.– l'anno).

c) Spese supplementari per doppia economia domestica

Art. 5 ¹Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

²La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15.– il giorno o fr. 3 200.– l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6 400.– l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

³Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurme il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1 600.– l'anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4 800.– l'anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

d) Spese supplementari di alloggio

Art. 6 ¹Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

²È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 4 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) Lavoro a turni o notturno

Art. 7 ¹Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3 200.– l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 5.

²Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

³Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

f) Altre spese professionali

Art. 8 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

²La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2 500.– l'anno oppure delle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

³La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

g) Spese di perfezionamento e riqualifica professionale

Art. 9 ¹Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate.

²Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 8.

h) Attività accessoria

Art. 10 ¹Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.– l'anno.

²Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)

Art. 11 ¹Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. fr. 1 200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1 900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4 500.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6 300.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 13 200.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

²In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

³Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1 000.– l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte
(artt. 106 e 107 LT)

Art. 12 ¹La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

²Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Contributi AVS / AI / IPG | 5.05% | del salario lordo |
| 2. Contributi AD | 1.0% | del salario lordo fino a
fr. 126 000.– al massimo
fr. 1 260.– |
| 3. Contributi AINP | 1.4% | del salario lordo, al massimo
fr. 1 764.– |
| 4. Contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) | 5.5% | del salario lordo |
| 5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio | 2.5% | del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5 200.–) |
| | 3% | del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10 300.–) |
| | 3.25% | del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 10 300.–) |
| | 3.5% | del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 10 300.–) |
| 6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione) | fr. 4 600.– | per persone con un solo reddito |
| | fr. 8 200.– | per persone coniugate con doppio reddito |
| 7. Deduzione per coniugi con doppio reddito | fr. 7 600.– | |
| 8. Deduzione per figli | fr. 10 900.– | per figlio |

³Il moltiplicatore medio comunale è dell'80%.

Tassazione ordinaria sostitutiva
(art. 113 LT)

Art. 13 La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120 000.–.

Indicizzazione
(art. 39 LT)

Art. 14 I seguenti articoli della Legge tributaria del 21 giugno 1994 sono così modificati:

Deduzioni generali

Art. 32 cpv. 1 g)

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lett. f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10 300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5 200.– franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4 300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2 100.– franchi per gli altri contribuenti;

Art. 32 cpv. 2

²Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7 600.– franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Deduzioni sociali

Art. 34 cpv. 1, lett. a), c)

a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10 900.– franchi;
c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13 200.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Aliquote

Art. 35 cpv. 1, 2, 3

L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino	a fr.	11 800	0.166	19.60	0.166
da fr.	11 900	a fr. 16 400	5.321	264.35	1.611
da fr.	16 500	a fr. 19 700	6.050	464.00	2.355
da fr.	19 800	a fr. 24 600	3.990	659.50	2.680
da fr.	24 700	a fr. 28 500	7.626	956.90	3.357
da fr.	28 600	a fr. 37 600	9.621	1 832.40	4.873
da fr.	37 700	a fr. 49 700	10.553	3 109.30	6.256
da fr.	49 800	a fr. 54 900	11.174	3 690.35	6.721
da fr.	55 000	a fr. 68 900	12.000	5 370.35	7.794
da fr.	69 000	a fr. 86 400	11.794	7 434.30	8.604
da fr.	86 500	a fr. 107 600	12.681	10 122.65	9.407
da fr.	107 700	a fr. 215 200	13.302	24 435.60	11.354
da fr.	215 300	a fr. 359 700	14.278	45 067.30	12.529
da fr.	359 800	in avanti	15.076		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino		a fr.	19 300	0.150	28.95	0.150
da fr.	19 400	a fr.	23 400	3.990	192.55	0.822
da fr.	23 500	a fr.	26 600	4.434	334.45	1.257
da fr.	26 700	a fr.	31 300	2.660	459.45	1.467
da fr.	31 400	a fr.	40 000	3.990	806.60	2.016
da fr.	40 100	a fr.	45 200	6.651	1 152.45	2.549
da fr.	45 300	a fr.	57 200	7.981	2 110.15	3.689
da fr.	57 300	a fr.	75 400	10.287	3 982.40	5.281
da fr.	75 500	a fr.	85 400	11.262	5 108.60	5.981
da fr.	85 500	a fr.	115 900	12.859	9 030.60	7.791
da fr.	116 000	a fr.	133 200	12.238	11 147.75	8.369
da fr.	133 300	a fr.	173 100	13.125	16 384.65	9.465
da fr.	173 200	a fr.	215 200	14.011	22 283.30	10.354
da fr.	215 300	a fr.	287 100	14.544	32 740.45	11.403
da fr.	287 200	a fr.	719 500	14.898	97 159.40	13.503
da fr.	719 600	in avanti		15.076		

³I redditi inferiori a 11 800.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 19 300.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta; le frazioni di reddito inferiori a 100.– franchi non sono computate.

Partner registrati
(art. 8 cpv. 1^{bis} LT)

Art. 15 Per l'attuazione del presente decreto esecutivo, ai partner registrati si applicano per analogia le disposizioni dello statuto dei coniugi.

Entrata in vigore

Art. 16 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Bellinzona, 23 dicembre 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**